



Decreto Rettorale n. 3545

**Bando per l'ammissione ai
Percorsi di formazione iniziale dei docenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado
anno accademico 2025-2026**

IL RETTORE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* e successive modificazioni;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 *“Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”* e, in particolare l'articolo l'art. 5, comma 4;

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante *“Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011;

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2012, n. 93 recante *“Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio”*;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2016;

Visto il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e successive modifiche recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della*



professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2017, n. 107 e successive modificazioni";

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259 recante *"la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016"*;

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 22 dicembre 2023, n. 255 *"Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2024;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023 *"Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza"* pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164, e in particolare l'art. 4, comma 1-sexies, che modifica l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, nel quale le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

VISTA la nota della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto, avente ad oggetto *Avvio dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2025/2026 – indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e presentazione della nuova offerta formativa* del 29 settembre 2025 n. 19116;

Visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 19 gennaio 2026, n. 18 di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione iniziale dei docenti presentati dalla Libera Università Maria Ss. Assunta;

Visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 19 gennaio 2026, n. 71 di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione iniziale dei docenti presentati dalla Libera Università Maria Ss. Assunta;

Visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 26 gennaio 2026, n. 137 contenenti la riserva dei posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti e l'allegato A;

Visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 27 gennaio 2026, n. 138 di autorizzazione posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei



docenti e i suoi Allegati A e B;

Visto lo Statuto della Libera Università Maria Ss. Assunta adottato con Decreto Rettorale del 12 maggio 2022, n. 2582 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022;

Visto il Decreto Rettorale 24 ottobre 2023, n. 2865 di costituzione del Centro per la formazione e lo sviluppo professionale degli insegnanti denominato FIRE - Formazione, Insegnamento, Ricerca, Educazione;

Visto il Regolamento didattico di Ateneo della Libera Università Maria Ss. Assunta adottato con Decreto rettorale del 18 luglio 2024, n. 3073,

DECRETA

Articolo 1

Posti disponibili e classi di concorso

1. **Dal 13 febbraio 2026** sono aperte le iscrizioni, per l'anno accademico 2025/2026, ai:
- a) Percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (**allegato 1 del D.P.C.M.**);
 - b) Percorsi preordinati all'acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all'articolo 2ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (**allegato 2 del D.P.C.M.**);
- per le seguenti classi di concorso:

Classi di concorso	Denominazione	n. posti assegnati totale	Percorso 60 CFU	Percorso 60 CFU Riserva 5%	Percorso 30 CFU Riserva 40%
A1	DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO	25	14	1	10
A12	DISCIPLINE LETTERARIE NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO	24	13	1	10
AB22	LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO (INGLESE)	42	23	2	17

2. Ai sensi del DM del 26 gennaio 2026 n. 137 art. 2 comma 1, per l'accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 30 CFU/CFA, di cui all'articolo 2-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59/2017 per l'anno accademico 2025/2026, è riservata, a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie



per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione nei cinque anni precedenti, e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73.

3. Nell'ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA.

4. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 % fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva. Qualora le domande dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 siano inferiori alla quota di riserva, i posti residui sono resi disponibili per gli altri percorsi.

5. Le percentuali di riserva possono cambiare in relazione all'effettivo numero degli iscritti.

6. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

7. L'attivazione dei percorsi di formazione distinti per classe di concorso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 10 domande di ammissione. In caso contrario, l'Ateneo si riserva la facoltà di non procedere all'attivazione dei percorsi.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi alla procedura di selezione dei percorsi da **60 cfu** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (**allegato 1 del D.P.C.M.) per le classi di concorso bandite** coloro che si trovano in una delle condizioni indicate nelle successive lettere a) e b):

a) sono in possesso di una laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 coerenti con le classi di concorso vigenti **Mod. Candidati Ordinari 2026**;

b) sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti **Mod. Candidati Ordinari 2026**. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l'accesso è subordinato al conseguimento di centottanta (180) CFU. Ai sensi dell'art. 2-ter, co. 1 del Dlgs 59/2017, i partecipanti in qualità di iscritti a un corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico oppure a un corso di diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, potranno accedere alla prova finale del percorso solo in seguito all'effettivo conseguimento del titolo.

I candidati che intendono concorrere per la riserva del 5 % ossia i titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, devono presentare la domanda di ammissione al percorso formativo di 60 CFU/CFA utilizzando **Mod. Quota Riserva**.

2. Sono ammessi alla procedura di selezione dei percorsi da **30 cfu** di cui all'articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (**allegato 2 del D.P.C.M.)** coloro che si trovano in una delle condizioni indicate nelle successive lettere c) e d):

c) hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione nei cinque anni precedenti **Mod. Quota Riserva**;



d) hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 **Mod. Quota Riserva**.

I candidati di cui alle lettere c) e d) secondo comma devono comunque essere in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

3. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare ai percorsi, secondo le modalità previste dall'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, previa presentazione del titolo direttamente presso le istituzioni di interesse, che lo valuterà ai fini dell'ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università e nelle istituzioni AFAM italiane. Sarà necessario allegare Dichiarazione di valore in loco rilasciata dall'Autorità consolare italiana del Paese di studio (corredato da transcript of records e copia del diploma finale posseduto) oppure Attestazione di comparabilità del CIMEA corredato da Attestato di verifica CIMEA oppure Diploma Supplement (se trattasi di un titolo europeo) rilasciato dall'Università di provenienza. Per i titoli pontifici in aggiunta ai documenti di cui sopra si richiede anche la vidimazione presso il Dicastero per la cultura e l'educazione; presso la Segreteria di Stato del Vaticano e presso l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede.

4. I requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della scadenza del presente bando (**5 marzo 2026**) e devono essere autocertificati, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e della legge n. 183 del 12 novembre 2011, contestualmente alla presentazione telematica della domanda di ammissione. Le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il possesso dei requisiti suindicati è autocertificato tramite i modelli **Mod. Candidati Ordinari 2026** e **Mod. Quota Riserva**, allegati al presente bando, costituendone parte integrante. Non sono prese in considerazione domande di iscrizione prive di sottoscrizione o non debitamente compilate.

5. Tutti i candidati sono ammessi ai Percorsi di formazione con riserva. L'Università può adottare in qualsiasi fase della procedura provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli non risultino validi alla loro verifica.

Articolo 3

Titoli valutabili per l'accesso ai percorsi

1. Qualora il numero delle domande di ammissione ai percorsi da **60 cfu** eccederà il numero di posti autorizzati, la graduatoria verrà redatta sulla base della valutazione dei titoli di cui all'Allegato B del D.M. 27 gennaio 2026 n. 138, **Mod. B Titoli valutabili DM n. 138** Per l'accesso a tali percorsi si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, ultimo periodo, del DM 27 gennaio 2026, n. 138, e qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva del 5% eccedano i posti riservati, i criteri per l'accesso sono quelli indicati nell'allegato A del predetto decreto ministeriale n. 137, **Mod. A Titoli valutabili ai fini della riserva**.
2. Qualora il numero delle domande di ammissione ai percorsi da **30 cfu** eccederà il numero di posti autorizzati, la graduatoria verrà redatta sulla base della valutazione dei titoli di cui all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2026 n. 137, **Mod. A Titoli valutabili ai fini della riserva**.
3. I titoli di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando **05 marzo 2025** e dovranno essere dichiarati all'atto della procedura d'iscrizione alla selezione di cui all'art. 4 mediante i moduli, **Mod. A Titoli valutabili ai fini della riserva** e **Mod. B Titoli valutabili DM n. 138**. I titoli non dichiarati, anche se posseduti, non verranno considerati né sarà possibile integrarli.
4. Le annualità di servizio utilizzate per soddisfare i requisiti di accesso al percorso da 30 cfu non possono essere nuovamente conteggiate nei titoli valutabili ai fini della composizione del punteggio

finale in graduatoria.

5. Se per una determinata classe di concorso, il numero di domande di ammissione risulterà inferiore al numero di posti autorizzati, tutti i candidati in possesso dei requisiti di accesso verranno inseriti di diritto nella graduatoria degli ammessi.

Articolo 4

Invio domanda di ammissione e termini di scadenza

1. La partecipazione è subordinata, pena l'esclusione:
 - a) al perfezionamento della procedura di ammissione entro il termine perentorio del **05 marzo 2026**, data di scadenza del bando, secondo la procedura informatica di seguito descritta;
 - b) al versamento del contributo obbligatorio di **€ 100,00**, non rimborsabile in nessun caso, per l'ammissione preliminare a ciascun percorso sempre entro lo stesso termine di scadenza.
2. Prima di iniziare la procedura, si consiglia di consultare la guida per la presentazione della domanda di ammissione <https://lumsa.it/it/servizi-opportunita/servizi-it/guide-servizi-online>.

È necessario avere a disposizione, per il successivo inserimento nella procedura informatica:

- copia scansionata (non fotografata) fronte-retro, in formato pdf, di un valido documento di riconoscimento, debitamente firmata a pena di esclusione;
- copia scansionata (non fotografata), in formato pdf, del codice fiscale/tessera sanitaria a pena di esclusione;
- uno dei modelli di autocertificazione indicati all'art. 2 **Mod. Candidati Ordinari 2026** e **Mod. Quota Riserva** in base ai propri requisiti di accesso. I candidati devono stampare e compilare uno solo dei suddetti modelli. Una volta datato e firmato di proprio pugno, il modello scansionato, in formato pdf, deve essere inserito nella procedura;
- uno dei modelli di autocertificazione dei titoli valutabili, **Mod. A Titoli valutabili ai fini della riserva** e **Mod. B Titoli valutabili DM n. 138**. Una volta datati e firmati di proprio pugno, i modelli scansionati, in formato pdf, devono essere inseriti nella procedura.

3. Per presentare la domanda di partecipazione, il candidato dovrà creare un proprio profilo personale inserendo i propri dati anagrafici su **Mi@Lumsa** (<https://servizi.lumsa.it>) → **Registrazione**. Il candidato, a pena di esclusione, è il solo responsabile dei dati anagrafici inseriti.

Al termine della procedura informatica, il sistema produrrà una login e una password che andranno conservate per le fasi successive. Gli studenti già iscritti alla LUMSA devono usare le credenziali in loro possesso o recuperarle con la procedura **"Recupera password"** su **Mi@Lumsa**.

Una volta eseguito l'accesso, su **Menù** in alto a destra, cliccare sulla voce **Area Registrato** se nuovi utenti oppure su **Area Studente** per studenti LUMSA. Cliccare sulla voce **Ammissione**, e proseguire fino a selezionare il percorso di formazione iniziale per il quale si intende concorrere. L'Amministrazione non risponde nel caso in cui il candidato incorra in errore nella scelta del percorso d'interesse o non abbia i titoli di studio e professionali per accedere alla selezione.

Quindi completare la procedura informatica compilando tutti i campi richiesti e allegando la documentazione necessaria. Si raccomanda particolare attenzione laddove è richiesto di attribuire un titolo al documento che si sta allegando. Il titolo del documento che si allega deve contenere l'indicazione del modello di modulo e l'anagrafica: **ad esempio Mod. B Cognome e Nome del candidato**.

4. Sarà considerata come non pervenuta la domanda di partecipazione alla selezione che non sia **CONFERMATA** nella procedura informatica. La domanda di ammissione si intende presentata correttamente, selezionando **SI'** alla "conferma esplicita e definitiva di validità della domanda" data dal candidato al termine della procedura informatica sopra citata. Se invece alla "conferma esplicita



e definitiva di validità della domanda”, il candidato seleziona **NO**, la domanda si intende **non presentata** ed è pertanto modificabile (aggiungere o modificare i modelli di autocertificazione allegati) restando nella stessa area riservata.

Perché la domanda sia validamente **PERFEZIONATA E PRESENTATA** dopo la conferma è necessario proseguire nella procedura informatica, cliccare su **Pagamenti**. Il pagamento deve avvenire **entro e non oltre il 05 marzo 2026 a pena di esclusione**.

5. Il candidato dovrà presentare una domanda di iscrizione alla procedura di selezione per ciascuna tipologia di percorso da 60 cfu e/o da 30 cfu cui intende candidarsi e pagare il relativo contributo di **€ 100,00, non rimborsabile in nessun caso**, per ciascuna tipologia di percorso.

I candidati che non risulteranno ammessi al percorso da **30 cfu** potranno essere collocati nella graduatoria del percorso da **60 cfu** della medesima classe di concorso, esclusivamente se avranno presentato istanza di partecipazione anche al relativo percorso da **60 cfu** e versato il corrispondente contributo.

6. Non è ammessa la presentazione della domanda, dei suoi allegati e del pagamento via e-mail o tramite consegna a mano o tramite posta raccomandata.

7. I candidati con disabilità ai sensi della L. 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni, ed i candidati con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) ai sensi della L170/2010 e relative linee guida, nel corso della procedura informatica, devono dichiarare il loro status e allegare la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Rettore.

Articolo 6

Graduatorie

1. Le graduatorie saranno pubblicate nella pagina <https://lumsa.it/it/FormazioneInsegnanti>. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. I candidati sono tenuti a prenderne visione direttamente in quanto nessuna comunicazione sarà inviata agli stessi né sarà fornita telefonicamente.
2. I posti che si sono resi disponibili a seguito della mancata iscrizione entro i termini prescritti degli aventi diritto sono assegnati tenendo conto dell'ordine progressivo della graduatoria. Dell'eventuale scorrimento della graduatoria, ne verrà data comunicazione tramite avviso pubblicato nella pagina <https://lumsa.it/it/FormazioneInsegnanti>.
3. La contemporanea iscrizione a due o più percorsi universitari di formazione iniziale abilitante, non è consentita in nessun caso, né nell'ambito dello stesso Ateneo né presso Atenei diversi, sia che si tratti di percorsi per la stessa classe di concorso che di percorsi relativi a classi di concorso differenti, ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n. 33 "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea" e dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022 che vieta la contemporanea iscrizione a due corsi con frequenza obbligatoria.



Articolo 7 *Iscrizione*

1. I candidati collocati in posizione utile in graduatoria devono perfezionare l'iscrizione nei tempi e nei modi che saranno successivamente indicati nella pagina <https://lumsa.it/it/FormazioneInsegnanti>. La mancata immatricolazione nei termini previsti sarà considerata come rinuncia.
2. Per l'accesso alla prova finale, le cui modalità di svolgimento sono definite dall'art. 9 del DPCM 4 agosto 2023, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.
3. La tassa di iscrizione ai percorsi da 60 cfu è fissata in **€ 2.500,00 più bollo di 16 euro e € 150,00 per la prova finale**, ai sensi dell'art. 12 comma 3 DPCM 4 agosto 2023. È prevista la seguente rateizzazione dell'importo: prima rata € 516,00 più bollo non rimborsabile; seconda e terza rata pari a € 700,00 e quarta rata di € 600,00.
4. Per gli studenti regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 la tassa di iscrizione al percorso è fissata in **€ 2.000,00 euro complessivi più l'imposta fissa di bollo di 16 euro e € 150,00 per la prova finale**, ai sensi dell'art. 12 comma 3 DPCM 4 agosto 2023. È prevista la seguente rateizzazione dell'importo: prima rata € 516,00 più bollo non rimborsabile; seconda, terza e quarta rata € 500,00.
5. La tassa di iscrizione ai percorsi da 30 cfu è fissata in **€ 2.000,00 euro complessivi più l'imposta fissa di bollo di 16 euro e € 150,00 per la prova finale**, ai sensi dell'art. 12 comma 3 DPCM 4 agosto 2023. È prevista la seguente rateizzazione dell'importo: prima rata € 516,00 più bollo non rimborsabile; seconda, terza e quarta rata € 500,00.
6. I candidati con disabilità ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, sono esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione e sono tenuti esclusivamente al pagamento dell'imposta fissa di bollo di 16 euro e del contributo per la prova finale pari a 150,00 euro.
7. Non sono previste agevolazioni basate sulla condizione economica dello studente legata all'Indicatore ISEE.
8. È possibile fruire della Carta del Docente esclusivamente per il pagamento delle rate delle tasse di iscrizione diverse dalla prima.

Articolo 8 *Riconoscimenti*

1. I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il profilo di cui all'allegato A al DPCM 4 agosto 2023, possono essere riconosciuti nei limiti di cui all'allegato B al DPCM 4 agosto 2023. Le informazioni relative alle modalità di riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici precedenti saranno rese note successivamente alla conclusione delle procedure di immatricolazione.
2. L'ottenimento di una abbreviazione di corso, a qualunque titolo, non comporta riduzioni delle quote di iscrizione.



Articolo 9

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Aurelia Barba, Ufficio amministrativo di supporto al Centro di Formazione degli Insegnanti - FIRE in seno alla Direzione dei Servizi Accademici agli Studenti – dott.ssa Bruna Marro, Via Giuseppe Gioachino Belli, 86 - 00193 Roma, e-mail: formazionedocenti@lumsa.it.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 2016/679 i dati personali forniti dagli iscritti ai percorsi di formazione iniziale dei docenti ex art. 13 DPCM 4 agosto 2023 sono raccolti presso la Segreteria Studenti della Libera Università Maria Ss. Assunta, che ha sede in via di Porta Castello n. 44, 00193 Roma.
2. Tali dati verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai soli fini dell'iscrizione, pena l'esclusione dall'iscrizione. L'informativa privacy completa è allegata al presente bando.

Roma, 10 febbraio 2026

Il Rettore

Prof. Francesco Bonini